

Il Mondo del Cavaliere

RIVISTA INTERNAZIONALE SUGLI ORDINI CAVALLERESCHI



COMMISSIONE INTERNAZIONALE PERMANENTE PER LO STUDIO DEGLI ORDINI CAVALLERESCHI

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

ASSOCIAZIONE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

La quota associativa fissata per il 2015, comprensiva dei 4 numeri annuali della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 notiziari semestrali AIOC è di Euro 35,00 (trentacinque) per i residenti all'estero Euro 40,00 (quaranta) che possono essere versati sul C/C postale n° 19936582 intestato:

Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche
Casella Postale, numero 932
40100 Bologna

IBAN: IT89F0760102400000019936582
BIC: BPPIITRRXXX.

A seguito della delibera adottata dall'Assemblea dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche del 4 aprile 2014 è stato stabilito che i Soci che versano quale importo associativo 2015 la somma di Euro 525,00 (cinquecentoventicinque) sono iscritti quali Soci Fondatori.

I Soci dell'Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche hanno diritto ad un servizio telefonico gratuito di consulenza sulla materia cavalleresca telefonando dalle 18 alle 19, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ai numeri: 051.271124 - 0549.900323 oppure 388.0010099. In caso di assenza è possibile lasciare un messaggio in segreteria indicando esattamente nome, cognome, numero telefonico e motivo della telefonata, in modo da poter essere richiamati e ricevere ugualmente risposta.

TITOLI ACCADEMICI, CAVALLERESCHI, NOBILIARI E PREDICATI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che, non essendo proprio compito entrare in merito alla validità giuridica di titoli accademici, cavallereschi o nobiliari, i nominativi sono pubblicati negli Studi oppure nelle rubriche: Associazioni, Ordini Cavallereschi, Cronaca e Recensioni così come ricevuti, senza attribuire ad essi alcun valore o entrare nel merito, ma generalmente così come vengono indicati sui certificati di stato civile del Paese dove gli interessati godono la cittadinanza. Si pubblicano anche concessioni o promozioni relative a Decorazioni od Ordini Cavallereschi autorizzabili nella Repubblica Italiana in base alla legge 3 marzo 1951, numero 178. Si rendono note le nomine e gli avanzamenti di grado delle Forze Armate (o assimilabili), e quei riconoscimenti provenienti direttamente dalle Autorità della Repubblica Italiana o dei Paesi riconosciuti dal Governo Italiano. Si vuole precisare che il nostro scopo è quello di sforzarsi per presentare scientificamente ai lettori il numero più elevato di studi o notizie sulle scienze documentarie della storia, effettuando sempre il più rigoroso controllo delle informazioni rese disponibili; tuttavia siamo obbligati talvolta a editare notizie e studi che contengono trattamenti, titolature nobiliari e predicati o titoli cavallereschi, che possono non essere accettati come validi dalle organizzazioni che editano *Il Mondo del Cavaliere*, che fondano il loro lavoro esclusivamente sul serio rigore scientifico. Purtroppo dobbiamo talvolta trovare soluzioni di opportunità che oltrepassano i nostri postulati, ad esempio non eliminando da un documento riportato una titolatura o un trattamento impropri. Vogliamo ricordare che la Repubblica Italiana non riconosce i titoli nobiliari, ed aggiungiamo che la Corte costituzionale con sentenza n. 101 del 26 giugno 1967 ha dichiarato incostituzionale tutta la legislazione nobiliare emanata durante il Regno d'Italia (che era il successore degli Stati Preunitari), ragione per cui considerando anche l'introduzione della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) e quella della riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) non sarebbe certa nessuna attribuzione in ambito nobiliare e noi ci atteniamo a questi dettami ritenendoli validi. Poiché solo il sovrano sul trono o l'autorità statale dove è contemplata la legislazione nobiliare possono concedere e riconoscere onori, dignità e titoli di natura nobiliare, tutti gli altri provvedimenti per noi sono privi di qualunque efficacia o valore ad esclusione di quello morale nell'ambito privato. Quando perciò pubblichiamo studi riferiti a documenti conservati in archivi pubblici ci tocca accettare quanto in essi indicato, pur sapendo che le attribuzioni possono essere prive del diritto, inesatte, o, peggio ancora, provenienti da falsificazioni antiche o recenti. Anche nel caso di eventuali dispute dinastiche all'interno di Case già Sovrane, mantenendoci al di sopra delle parti, attribuiamo titolature e trattamenti così come pervengono, senza entrare nel merito.

Sommario



In 1° di copertina:

S.A.I.R. l'arciduca Sigismondo, granduca titolare di Toscana, con l'abito da Chiesa del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.

In 4° di copertina:

Stemma della Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi.



Il TAR conferma il diniego di autorizzazione alle "onorificenze cavalleresche" dell'"Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia". 35

A. Lembo

Vita e legittimità dell'Ordine del Merito di S. Giuseppe. 39

F. Atanasio

Gli Ordini messicani di Massimiliano d'Asburgo. 46

L. G. de Anna

Gli Ordini goliardici. Una tradizione antica in versione moderna. 48

G.B. Cersòsimo

In ricordo del Magg. Giuseppe Di Francesco. 53

Cronaca ed eventi.

56

OPINIONI DEGLI ARTICOLI - La Direzione della rivista *Il Mondo del Cavaliere* rende noto che i pareri e le opinioni espresse nei lavori che pubblica rappresentano l'esclusivo pensiero dei loro autori, senza per questo aderire ad esso. Per questa ragione declina tutte le responsabilità sulle affermazioni contenute negli articoli, come pure rende noto che i collaboratori, per il solo fatto di scrivere sulla rivista, non si devono sentire identificati con le opinioni espresse nell'EDITORIALE.

In questa pubblicazione di carattere scientifico articoli, note e recensioni vengono pubblicati gratuitamente.

Gli articoli, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Il Mondo del Cavaliere

Rivista Internazionale sugli Ordini Cavallereschi

è l'organo ufficiale della *Commissione Internazionale permanente per lo studio degli Ordini Cavallereschi*, ed anche il bollettino del Consiglio Direttivo e rivista dell'*Associazione Insigniti Onorificenze Cavalleresche - AIOC*.

Direttore Responsabile: Pier Felice degli Uberti

Segretario di Redazione: Maria Loredana Pinotti

Quota d'iscrizione in qualità di Socio dell'A.I.O.C. 2015, comprensiva dei 4 numeri della rivista *Il Mondo del Cavaliere* e dei 2 Notiziari semestrali AIOC: Euro 35,00 (residenti estero Euro 40,00).

Solo Abbonamento 2015: Euro 40,00.

Numero singolo od arretrato: Euro 12,00.

Tutta la corrispondenza deve essere inviata a:

Il Mondo del Cavaliere - c/c AIOC

Casella Postale, 932 - 40100 Bologna

Tel. 0549.900323 - Tel./Fax 051.271124 Cell. 388.0010099

<http://www.icocregister.org/> e-mail: aioc@iol.it

Il TAR conferma il diniego di autorizzazione alle “onorificenze cavalleresche” dell’“Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia”

Il Ministero degli Affari Esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, con provvedimento prot. 47125 del 27/02/2013 ha rigettato la richiesta di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle “onorificenze cavalleresche” conferite dall’ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia del 16/5/2012 e dell’8/11/2012, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 178/1951; a seguito di ciò il dott. Vincenzo Esposito a nome dell’Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia ha impugnato il 22 marzo 2013 il diniego di autorizzazione all’uso nel territorio della Repubblica delle onorificenze cavalleresche conferite dal predetto ordine ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che dopo aver esaminato tutta la documentazione presentata dalle parti ha respinto con sentenza del 22 gennaio 2015 che riportiamo più avanti tale ricorso. Partendo dalla sentenza n. 1624/1959 della Corte di Cassazione che avrebbe riconosciuto all’Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida carattere di ordine non nazionale, il diniego si fonda sulla insussistenza della qualificazione di “ordine non nazionale” dell’ordine in questione e sulla conseguente mancanza dei presupposti per l’autorizzazione all’uso delle onorificenze da questo conferite, ai sensi dell’art. 7 della legge 178/1951. A disegnare i contorni degli Ordini Cavallereschi non nazionali ha provveduto anche il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (v. n. 1869/1981, n. 813/2001, 367/2003, 243/2008) - che costituiscono diritto vivente, in considerazione della consolidata e diffusa accettazione dei principi ivi contenuti - nei quali i giudici del Consiglio di Stato hanno affermato che sono da considerarsi Ordini Non Nazionali quelli che possono vantare le seguenti caratteristiche:

- totale estraneità all’ordinamento italiano;
- non promananti da un ordinamento statale straniero, ovvero, costituiti ed operanti all’estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani;
- siano riconosciuti da un ordinamento statale straniero o dall’ordinamento canonico, con un provvedimento formale che ne certifichi l’appartenenza al proprio patrimonio onorifico, pur se non promanante direttamente dallo Stato;
- il riconoscimento da parte dell’ordinamento straniero non deve limitarsi alla mera tolleranza di fatto, dovendo invece trattarsi dell’assegnazione di una dignità ufficiale, un valore diffuso e condiviso dall’intero ordinamento in cui è inserito.

Deve essere chiaro che il riconoscimento, da parte dell’ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare “una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi ne ha la sovranità”.

A tali pareri si devono aggiungere quelli prodotti dall’ottimo lavoro dei Gruppi di Lavoro sulle onorificenze istituiti presso il Ministero degli esteri presieduti dall’on. dr. Alberto Lembo, materia tutta che ha come sua base i principi e le linee guida espressi dall’*International Commission for Orders of Chivalry - ICOC*. Inoltre il giudice amministrativo ha anche precisato la necessità che il predetto riconoscimento, da parte dell’ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare “una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell’ordine) da parte di chi ne ha la sovranità”. Ricordando poi la sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. 9737/99) e alla luce dei caratteri dell’ordine non nazionale, al quale può autorizzarsi il conferimento di onorificenze, individuati dalla ormai più che ventennale giurisprudenza del Consiglio di Stato, il cosiddetto “Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia” non si configura come tale. Quindi riguardo alla sentenza del 1959



Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

della Corte di Cassazione deve evidenziarsi che le decisioni del giudice penale, lungi dal costituire decisiva analisi ex professo della problematica derivante dall'interpretazione dell'art. 7 della legge 178/1951, risultano, in ogni caso, superate dai pareri con i quali il Consiglio di Stato, anche in virtù di successive elaborazioni della dottrina, ha stabilito con valore di diritto vivente il concetto di "Ordine Non Nazionale".

Il giudice amministrativo poi aggiunge: "Il rigore con il quale si deve, poi, valutare l'istituzione che chiede l'autorizzazione al conferimento di onorificenze trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela del principio di pari dignità sociale, affermato dalla carta costituzionale, ed impone una seria verifica del riconoscimento, esistente nell'ordinamento nel quale si colloca l'ordine non nazionale, della dignità cavalleresca di quest'ultimo". Così questa sentenza, che dimostra quanto oggi sia cambiata la giurisprudenza prendendo atto di quali siano i principi per determinare l'esistenza o meno di un Ordine non Nazionale, deve essere assunta a punto fisso per stabilire la validità o meno di altre organizzazioni che in maniera autoreferenziale si definiscono Ordini non Nazionali. Auspichiamo che l'Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia, così tanto solerte nel difendere le proprie convinzioni e nel presentare sul proprio sito web <http://www.ordinemilitaresantabrigida.com/> i documenti riferiti alla propria organizzazione voglia aggiungervi doverosamente anche quest'ultima sentenza del TAR del Lazio da loro stessi sollecitata.



N. 03824/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03508/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3508 del 2013, proposto dal dott. Vincenzo Esposito, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Preziuso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Dell'Erba in Roma, Via Belsiana, 71;
contro

Ministero degli Affari Esteri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Agnusdei e Carlo Sebastiano Foti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Sebastiano Foti in Roma, Via F. Grossi Gondi, 62;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. 47125 del 27/02/2013, emesso dal Ministero degli Affari Esteri, Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, con il quale è stata rigettata la richiesta di **autorizzazione** all'uso nel territorio della Repubblica delle **onorificenze** cavalleresche conferite dall'ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia del 16/5/2012 e dell'8/11/2012, ai sensi dell'art. 7 l. n. 178/1951;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e di Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 22 marzo 2013 e depositato il successivo 17 aprile, il dott. Vincenzo Esposito, impugna il diniego di **autorizzazione** all'uso nel territorio della Repubblica delle **onorificenze** cavalleresche conferite dall'ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia. Avverso il suddetto diniego articola i seguenti motivi di gravame:

1) eccesso di potere per violazione di legge e/o falsa interpretazione di norme a carattere generale, insufficiente motivazione e carenza di istruttoria, in quanto l'interpretazione data dal Ministero di "ordine **non** nazionale" si discosterebbe da quella accolta dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza n. 1624/1959 della Corte di Cassazione che avrebbe riconosciuto all'Ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida carattere di ordine **non** nazionale, e sarebbe stato emesso in carenza di istruttoria **non** avendo tenuto



*In alto, il prof. Aldo Pezzana autore del parere del Consiglio di Stato n. 1869/81
Sopra, il prof. Umberto Leanza, autore dell'omonima relazione del 1996*

conto della documentazione prodotta dal ricorrente;

2) eccesso di potere sotto il profilo dell'abuso d'ufficio e della violazione di legge, in quanto sussisterebbero, nel caso di specie, tutti i presupposti per la concessione dell'**autorizzazione**;

3) violazione delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e dell'art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento per avere adottato un provvedimento senza consentire la partecipazione all'interessato ed omettendo la menzione del termine per l'impugnativa, nonché dell'autorità alla quale fare ricorso e del nominativo del Responsabile del procedimento.

Il Ministero si è costituito e, con memoria e documenti depositati il 30 aprile 2013, resiste nel merito.

Si è costituito anche l'Ordine Militare del SS. Salvatore e di Santa Brigida di Svezia per sostenere le ragioni di parte ricorrente.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti a sostegno delle rispettive argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Oggetto del gravame è il diniego dell'**autorizzazione** all'uso nel territorio della Repubblica delle **onorificenze** cavalleresche, conferite dall'ordine Militare del SS. Salvatore e di S. Brigida di Svezia il 16/5/2012 e l'8/11/2012, richiesto dal ricorrente con istanza del 14 novembre 2012. Il suddetto diniego si fonda sulla insussistenza della qualificazione di "ordine **non nazionale**" dell'ordine in questione e della conseguente mancanza dei presupposti per l'**autorizzazione** all'uso delle **onorificenze** da questo conferite al ricorrente, ai sensi dell'art. 7 della legge 178/1951.

Avverso la predetta motivazione parte ricorrente invoca la diversa interpretazione data dalla Cassazione con la sentenza n. 1624 del 1959.

La disamina delle questioni proposte richiede un breve richiamo al quadro normativo di riferimento.

Con la legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», si è, altresì, disciplinato il conferimento e l'uso delle **onorificenze** da parte di Ordini **non nazionali** o da Stati esteri, stabilendo, all'art. 7, primo comma, che:

«I cittadini italiani **non** possono usare nel territorio della Repubblica **onorificenze** o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini **non nazionali** o da Stati esteri, se **non** sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri».

Ai sensi dell'art. 2 l. 12 gennaio 1991, n. 13, l'**autorizzazione** è ora rilasciata con decreto del Ministero per gli affari esteri.

I successivi commi prevedono una sanzione amministrativa sino a lire 2.500.000 per i contravventori e stabiliscono, altresì, che per le **onorificenze**, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, come anche per l'uso delle **onorificenze**, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Le disposizioni contenute nella legge del 1951 **non** precisano, però, quali siano i presupposti per ottenere la predetta **autorizzazione**, ovvero quali siano i caratteri di un ordine "non nazionale" ai quali l'ordinamento riconosce la facoltà di concedere **onorificenze**, previa **autorizzazione**, ora, del Ministro degli Esteri. A disegnare i contorni degli Ordini Cavallereschi **non nazionali** ha provveduto, anche sulla scorta delle argomentazioni di autorevole dottrina, il Consiglio di Stato, con numerosi pareri (v. n. 1869/1981, n. 813/2001, 367/2003, 243/2008) - che costituiscono diritto vivente, in considerazione della consolidata e diffusa accettazione dei principi ivi contenuti - nei quali i giudici di Palazzo Spada hanno affermato che sono tali, quelli che possono vantare le seguenti caratteristiche:

- totale estraneità all'ordinamento italiano;

- **non** promananti da un ordinamento statale straniero, ovvero, costituiti ed operanti all'estero, ma **non** espressione di ordinamenti statuali sovrani;

- siano riconosciuti da un ordinamento statale straniero o dall'ordinamento canonico, con un provvedimento formale che ne certifichi l'appartenenza al proprio patrimonio onorifico, pur se **non** promanante direttamente dallo Stato;

- il riconoscimento da parte dell'ordinamento straniero **non** deve limitarsi alla mera tolleranza di fatto, dovendo invece trattarsi dell'assegnazione di una dignità ufficiale, un valore diffuso e condiviso dall'intero ordinamento in cui è inserito. Il giudice amministrativo ha anche precisato la necessità che il predetto riconoscimento, da parte dell'ordinamento estero, sia effettivo ed attuale, dovendo rispecchiare "una inequivoca e generale accettazione (il riconoscimento dell'ordine) da parte di chi ne ha la sovranità". Ciò in quanto la disciplina delle **onorificenze** postula una riserva da parte della Repubblica del conferimento, del riconoscimento e della legittimazione all'uso delle decorazioni e, per converso, il divieto di analoghe prerogative se **non** presunte di pari livello. Il rigore con il quale si deve, poi, valutare l'istituzione che chiede l'**autorizzazione** al conferimento di **onorificenze** trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela del principio di pari dignità sociale, affermato dalla carta costituzionale, ed impone una seria verifica del riconoscimento, esistente nell'ordinamento nel quale si colloca l'ordine **non nazionale**, della dignità cavalleresca di quest'ultimo.

Come ricorda la Corte di Cassazione in una **non** troppo risalente pronuncia, "il mutato quadro istituzionale con la proclamazione della Repubblica e l'impostazione democratica ed egualitaria della nostra Costituzione fanno da sfondo alla legge del 1951, che attua un precetto costituzionale (art. 97 ultimo comma Cost.), derogatorio del principio di uguaglianza, sicché il legislatore, nel dettare le norme, ha voluto attribuire alle **onorificenze** conferite dalla Repubblica Italiana, fondata sul lavoro, un significato eminentemente morale, onde ha ridotto al massimo la possibilità di poter utilizzarne altre (art. 7 l. cit.) ed ha subordinato l'uso di quelle "non nazionali" ad un'**autorizzazione** anche al fine di evitare pericolose nostalgie di passati regimi. Pertanto, (...) lo Stato italiano ha inteso riservare a se il potere di conferimento, vietandolo ad ogni ente, associazione o privato salvi gli ordini cavallereschi previsti dall'art. 7 e le **onorificenze** di Stati esteri e degli ordini **non nazionali**, subordinate queste ultime ad **autorizzazione**". Tale "ratio" è evidenziata nella relazione ai lavori preparatori, in cui si sottolinea che "l'istituzione delle **onorificenze** della Repubblica comporta la necessità di un'adeguata protezione giuridica, a tutela del prestigio di tali distinzioni, **non** meno

che della pubblica fede... l'abuso che attualmente vien fatto di queste pretese distinzioni onorifiche, per fini quasi sempre speculativi, **non** ha solo dannose ripercussioni di ordine interno, ma nuoce gravemente al prestigio dell'Italia, sminuendo la dignità ed il valore delle nostre



Il card. Alfredo Ottaviani con Vincenzo Abbate de Castello

onorificenze presso le altre nazioni” (così Cass. Pen. n. 9737/99). L’esigenza di tutela giuridica dell’ordine al merito della Repubblica italiana e delle **onorificenze**, nelle intenzioni del legislatore, come emergono anche dai verbali dei lavori della prima commissione della Camera (v. seduta del 9 febbraio 1951) passa attraverso previsioni che vietano l’uso nel territorio della Repubblica di **onorificenze** e distinzioni conferite in Ordini **non nazionali** o da Stati Esteri se **non** autorizzati. La riserva statale sul conferimento di **onorificenze**, la necessità di contemperare il contrapposto principio di eguaglianza e pari dignità degli individui e il giudizio di disapprovazione che si ricava dalla disciplina sanzionatoria, confermano, a tutt’oggi, la validità del principio che impone a chi domanda una prerogativa, che il nostro ordinamento riserva al Capo dello Stato, in rappresentanza della Nazione, pari dignità, dell’Ordine Cavalleresco richiedente, rispetto a quello di un potere sovrano, da dimostrare attraverso un atto di riconoscimento dell’ordinamento a cui appartiene, da parte di chi ne ha la rappresentanza, ovvero la legittimazione. Alla luce dei caratteri dell’ordine **non** nazionale, al quale può autorizzarsi il conferimento di **onorificenze**, individuati della ormai più che ventennale giurisprudenza del Consiglio di Stato, dalla quale il Collegio, per quanto osservato, **non** trova ragioni per discostarsi, l’Ordine Militare di cui si discute **non** si configura come tale. In primo luogo gli elementi addotti dal ricorrente (essere stato posto sotto l’Alto Patronato di Capi di Stato delle Repubbliche dell’America Latina; la presenza di luogotenenze in varie parti del mondo; lo scopo di propagandare la fede cattolica nel mondo) sono indizi insufficienti ad attestare quel riconoscimento, da parte di un ordinamento straniero, che vada oltre la rilevanza individuale, privata, dell’attribuzione di fregi ed **onorificenze** per assicurare ad inequivoca e generale accettazione della dignità ufficiale della benemerita conferita. L’aver accettato nomine onorarie da parte dei Capi di Stato **non** integra il riconoscimento di cui si tratta, **non** rappresentando altro che una vicenda individuale, rientrando nella sfera privata della persona coinvolta. Peraltro la documentazione prodotta agli atti del fascicolo da parte ricorrente proviene esclusivamente dai rappresentanti o dagli uffici dell’Ordine di Santa Brigida, mancando del tutto di documenti provenienti da ordinamenti sovrani. Anche la Santa Sede, in varie occasioni, per tramite della Segreteria di Stato della Santa Sede ha puntualizzato di **non** riconoscere le **onorificenze** rilasciate dall’Ordine di S. Brigida di Svezia, come risulta anche dagli interventi pubblicati sull’Osservatore Romano. Quanto alla sentenza del 1959 della Corte di Cassazione, invocata dal ricorrente, deve evidenziarsi che le statuizioni del giudice penale, lungi dal costituire decisiva analisi ex professo della problematica derivante dall’interpretazione dell’art. 7 della legge 178/1951, risultano, in ogni caso, superate dai pareri con i quali il Consiglio di Stato, anche in virtù di successive elaborazioni della dottrina, ha statuito, con valore di diritto vivente, sul tema. Il diniego gravato si fonda, con tutta evidenza, sulle considerazioni svolte dalla più recente giurisprudenza e dai pareri prodotti dai Gruppi di Lavoro sulle **onorificenze** istituiti presso il Ministero degli esteri. Per quanto osservato **non** si ravvisano neanche gli ulteriori vizi dedotti di carenza di istruttoria o di motivazione.



Madre Tekla, badessa generale delle Suore di Santa Brigida con Federico Abbate de Castello

Il provvedimento del 27 febbraio 2013, con il quale è stata negata la richiesta **autorizzazione**, con motivazione scevra dalle dedotte censure, fonda la decisione sulla mancanza dei presupposti in capo al richiedente ordine, chiarendo espressamente che la qualificazione di “ordine **non** nazionale” ai fini dell’**autorizzazione** al fregio sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 della legge 178 del 1951, “è da intendersi per quei soli ordini riconosciuti da altri ordinamenti giuridici di pari livello ed effettività di quello della Repubblica italiana o da questa nominativamente abilitati” e, precisa, altresì, che “il riconoscimento da parte degli Stati esteri si intende avvenuto se fondato su un atto ufficiale, generale, diretto, espresso e promanante dalla locale ed attuale fons honorum mediante il quale si autorizza l’Ordine **non** nazionale a rilasciare **onorificenze** nei rispettivi ordinamenti esteri”. Tali presupposti appaiono chiari, esaustivi e conformi ai principi sopra enucleati fissati dal diritto vivente. L’isolata e risalente sentenza del giudice penale, vincolante solo nella parte in cui accerta la insussistenza del reato a suo tempo contestato all’allora Gran Maestro dell’Ordine, **non** può sostituire la totale carenza di atti di riconoscimento promananti da un ordinamento straniero. Per quanto sopra argomentato entrambi i primi due motivi di ricorso vanno respinti, poiché infondati. Infondato è, altresì, il terzo motivo di gravame con il quale viene dedotta la violazione delle norme di cui alla legge 241/90 sulle garanzie partecipative e le conseguenti formalità. Alla luce di quanto osservato, in ordine ai presupposti per la concessione dell’**autorizzazione** e alla documentazione allegata dal ricorrente ad asserito sostegno del carattere “**non** nazionale” dell’ordine, appare accertato che il provvedimento impugnato **non** poteva avere contenuto diverso, con conseguente inidoneità delle omesse garanzie partecipative a viziare di illegittimità il provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90. Del pari irrilevante l’aver ommesso il nominativo del Responsabile del procedimento ed il termine entro il quale ricorrere, atteso che tali omissioni **non** hanno impedito al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difendersi impugnando il provvedimento sfavorevole, tempestivamente, davanti a questo Tribunale. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto, poiché infondato. Si ravvisano ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Ndr. Le foto pubblicate riferite all’Ordine Militare del SS. Salvatore e Santa Brigida di Svezia sono state tratte dall’omonimo sito.